

Codice A1601A

D.D. 11 maggio 2018, n. 171

DPR 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009, art. 43 e s.m.i.. "Programma di immissioni del lago Sirio e lago Pistono". Proponente: A.S.D. Sezione Provinciale Pescatori di Torino. Screening di Valutazione di Incidenza rispetto alla ZSC IT 1110021 "Laghi di Ivrea".

IL DIRIGENTE

Premesso che

In data 19 marzo 2018 (prot. n. 7831/A16.000) è pervenuta al Settore Biodiversità e Aree Naturali l'istanza dell'A.S.D. Sezione Provinciale Pescatori di Torino convenzionata con FIPSAS per l'attivazione della procedura di screening di Valutazione d'Incidenza inerente il programma di immissioni a scopo alieutico nel lago Sirio e del lago Pistono per gli anni 2018-2020;

si prevede di immettere nel lago Sirio: 1000 kg di trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*), suddivisi in 10 semine da febbraio a settembre; mentre nel lago Pistono sono previste: 300 Kg di trota fario (*Salmo trutta*), suddivisi in 3 semine febbraio, marzo e settembre, 200 Kg di carpa (*Cyprinus carpio*) e 100 kg di tinca (*Tinca tinca*) in 1 semina nei mesi di giugno/luglio; i quantitativi e le specie non cambieranno nel corso degli anni;

il lago Sirio e il lago Pistono ricadono all'interno della ZSC IT 1110021 "Laghi di Ivrea", istituita ai sensi della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE per la costituzione della Rete Natura 2000;

il Sito della Rete Natura 2000, posto tra la città di Ivrea e la Serra di Ivrea, presenta, oltre ai cinque laghi (Sirio, Pistono o di Montalto, San Michele, Nero e Campagna), numerose zone umide e il paesaggio è prevalentemente boschivo. Nell'area sono presenti numerose specie importanti, soprattutto di mammalofauna ed erpetofauna, sia perché inserite negli allegati della Direttiva Habitat, sia perché rare o estremamente localizzate a livello nazionale o regionale; mentre non è particolarmente rilevante l'ittiofauna;

ai sensi dell'art. 6 delle Misure di Conservazione Sito Specifiche è comunque vietata l'immissione di qualsiasi specie di fauna ittica, fatto salvo l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza con la quale deve essere dimostrata la presenza storica di tali popolazioni e/o la compatibilità della presenza di pesci rispetto ad altre entità faunistiche (soprattutto anfibi e invertebrati acquatici);

decenni fa il lago Pistono, che in condizioni naturali era significativamente più piccolo, venne ampliato grazie alla realizzazione di uno sbarramento per alimentare un molino; in seguito si trasformò in un'area per la pesca privata e si iniziarono quindi ad immettere specie alloctone più appetibili dai pescatori, tra cui anche trote fario e iridee, e lo stesso avvenne per il lago Sirio;

attualmente quindi le specie ittiche dominanti sono pressoché tutte alloctone, quali il pesce gatto (*Ictalurus sp.*), il persico sole (*Lepomis gibbosus*) e il persico trota (*Micropterus salmoides*) e nel lago Sirio sembra essere presente anche il siluro (*Silurus glanis*): il risultato di questa situazione è la forte predazione da parte delle specie succitate nei confronti di qualsiasi altra, soprattutto degli avannotti, causandone quindi il fallimento riproduttivo;

le specie oggetto di immissione del programma presentato sono la carpa - *Cyprinus carpio* e la tinca - *Tinca tinca* la cui immissione è idonea alla tipologia dei due laghi, avvalorata anche da quanto riportato nella tabella 10 del "Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca." (di seguito PIR) approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 29 settembre 2015, n. 101-33331;

è prevista anche l'immissione di individui pronta pesca di trota iridea - *Oncorhynchus mykiss* e trota fario - *Salmo trutta*: per queste specie la stessa tabella del PIR succitata le individua

come “specie alloctone e comunque inutili o non comprese nel più ampio bacino di appartenenza” perché specie ittiche non costituenti le comunità ittiche “potenziali” dei due laghi;

tuttavia, sono specie che, nel caso specifico, non hanno possibilità di creare popolazioni stabili in quanto l’ambiente lacustre del lago Sirio e lago Pistone non è appunto “salmonicolo”, bensì “ciprinicolo” e anche perché la maggior parte degli individui immessi come pronta-pesca vengono normalmente rapidamente pescati; inoltre, come analizzato dall’esperto redattore della Relazione di incidenza, le trote immesse non interferirebbero con il successo riproduttivo degli anfibi che frequentano tali specchi lacuali, né è possibile il fenomeno della “scaduta” o “svallamento” di tali salmonidi, con possibile incrocio con la trota marmorata (*Salmo trutta marmoratus*) per la presenza di ostacoli di natura fisica, quali dighe, canali e fossi spesso in secca, che rendono scarsa o quasi nulla la connettività dei due laghi con il reticolo idrografico della Dora Baltea dove è presente tale specie;

pertanto, l’immissione di trote iridee e fario non pregiudicherebbe l’attuale stato naturale dell’ecosistema acquatico dei due laghi e delle fasce riparie;

le “Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte”, all’art. 3, lettera q), rimandano alle disposizioni previste dalla normativa di settore per quanto riguarda i ripopolamenti a scopo alieutico di trota fario (*Salmo trutta trutta*) e trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*);

il D.P.G.R. 10 gennaio 2012, n. 1/R prevede che l’immissione di fauna ittica sia consentita per le specie autoctone ovvero per quelle comprese nell’allegato B di tale regolamento tra cui sono presenti anche trota fario (*Salmo trutta trutta*) e trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*);

si ritiene, pertanto, che il programma di immissione proposto dall’A.S.D. Sezione Provinciale Pescatori di Torino nei laghi Pistone e Sirio per gli anni 2018-2020 non possa incidere sulle entità faunistiche caratteristiche del Sito della Rete Natura 2000 ZSC IT 1110021 “Laghi di Ivrea”.

Il presente parere viene espresso ai sensi dell’art. 43 della l.r. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, che recepisce i disposti della normativa sulla Valutazione d’Incidenza, articolo 5 del D.P.R. 357/97, “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, nonché ai sensi della D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 “L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione”.

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

visto l’articolo 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

visto l’art. 43 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”;

vista la D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 “L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione” modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/09/2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/1/2016 e con D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016 (<http://www.regione.piemonte.it/parchi/cms/dati-territoriali-new/aree-protette-e-rn2000/pianificazione-e-norme.html>);

vista la D.G.R. n. 53-4420 del 19/12/2016 “L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” art. 40 – Misure di Conservazione sito-specifiche per la tutela di alcuni siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione ottavo gruppo di misure” (<http://www.regione.piemonte.it/parchi/cms/rete-natura-2000/gestione-rete-natura-2000.html>);

visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26/5/2017 “Designazione di 9 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica

alpina, di 13 ZSC della regione biogeografica continentale e di una ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Piemonte, ai sensi dell'art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357.”;

visto il D.P.G.R. n. 1/R del 10/1/2012 “Regolamento regionale recante: “Nuove disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca). Abrogazione del regolamento regionale 21 aprile 2008, n. 6/R”;

vista la Deliberazione del Consiglio regionale 29 settembre 2015, n. 101-33331 “Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37, articolo 10. Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca. Stralcio relativo alla componente ittica.”;

vista la comunicazione di avvio del procedimento al proponente del 23 marzo 2018 prot. n. 8444/A16.01.A, pubblicata sul B.U.R. n. 13 del 29/3/2018 che indica come termine di conclusione del procedimento il 17 maggio 2017;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

determina

di escludere, per le motivazioni indicate in premessa, il progetto “Programma di immissioni 2018-2020 del lago Sirio e del lago Pistono”, proposto dall'A.S.D. Sezione Provinciale Pescatori di Torino, ricadente nella ZSC IT 1110021 “Laghi di Ivrea” dalla fase di Valutazione di Incidenza appropriata e di esprimere giudizio positivo di valutazione d'incidenza;

di stabilire che:

- il programma di immissioni, 2018-2020, sia costituito dall'immissione annuale nel lago Sirio di 1000 kg di trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*), mentre nel lago Pistono di 300 Kg di trota fario (*Salmo trutta*), di 200 Kg di carpa (*Cyprinus carpio*) e 100 kg di tinca (*Tinca tinca*),

- devono essere scrupolosamente rispettati i disposti delle Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte e le Misure di Conservazione sito-specifiche della ZSC IT 1110021 “Laghi di Ivrea”.

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per la realizzazione dell'attività in oggetto.

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 55 comma 15 e 16 della l.r. 19/2009.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Vincenzo Maria MOLINARI